

---

*Avviso pubblico rivolto ai soggetti erogatori  
dell'Assegno di ricollocazione per i beneficiari di  
Reddito di Cittadinanza (AdRdC)*

---

10 gennaio 2020

## Sommario

Premessa.....	3
1. Normativa di riferimento .....	3
2. Definizioni.....	3
3. I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione.....	4
4. I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione.....	4
5. Durata della partecipazione dei soggetti erogatori all’AdRdC.....	4
6. Gestione dell’agenda .....	4
7. Obbligo di attivazione del destinatario dell’AdRdC .....	5
8. Definizione e aggiornamento del programma di ricerca intensiva alla ricollocazione.....	5
9. Controlli .....	5
10. Erogazione del contributo.....	6
11. Responsabile del Procedimento.....	6
12. Informazioni sull’Avviso .....	6
13. Trattamento dei dati personali.....	7
14. Indicazione del foro competente.....	7
15. Disposizioni finali.....	7
Allegato 1 Delibera CdA ANPAL n. 23/2019 .....	8
Allegato 2 Procedure per la gestione delle sedi operative nell’ambito dell’Assegno di ricollocazione (AdRdC) di cui all’art. 9 del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 e alla Delibera del CdA ANPAL n. 23/2019. ..	8

## Premessa

L'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito d.lgs. 150/2015) ha introdotto la misura di politica attiva denominata assegno di ricollocazione.

L'art. 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito d.l. 4/2019) prevede che – in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (di seguito RdC) è tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego ai sensi dell'art. 4, co. 7.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 23/2019 (Allegato n. 1) definisce le modalità operative e l'ammontare dell'AdRdC.

I soggetti erogatori sono tenuti ad attenersi alle previsioni della predetta delibera e alle FAQ pubblicate sul portale ANPAL e accessibili anche tramite MyANPAL.

Ai fini dell'attuazione dell'AdRdC e in seguito al ricorso alla clausola di salvaguardia *ex* art. 13, co. 2 del d.l. 4/2019, da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i soggetti erogatori possono fornire il servizio di assistenza intensiva ai beneficiari del RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro, non residenti nelle province di Trento e Bolzano.

### 1. Normativa di riferimento

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, co. 215, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23.9.2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e l'art. 23 che introduce l'assegno di ricollocazione;
- L'art. 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Legge 30 marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale";
- Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 23/2019.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si utilizzano le seguenti terminologie:

- a) AdRdC: Assegno di ricollocazione per i beneficiari del Reddito di cittadinanza;
- b) Destinatario: la persona cui è rilasciato l'assegno di ricollocazione;
- c) Soggetto erogatore: il soggetto pubblico o privato responsabile dell'erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione prescelto dal destinatario;
- d) Sede operativa: la sede del soggetto erogatore prescelta dal destinatario per l'erogazione del servizio;
- e) Servizio di assistenza alla ricollocazione: il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva di

lavoro fornito dal soggetto erogatore;

- f) Sistema informativo unitario: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del d.lgs. 150/2015.

### 3. I destinatari dell'assegno individuale di ricollocazione

I destinatari del Assegno di ricollocazione ai sensi dell'art. 9 d.l. 4/2019 sono i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

### 4. I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione

L'AdRdC può essere speso presso un centro per l'impiego (di seguito CPI) o presso un soggetto accreditato di cui all'art. 12 del d.lgs. 150/2015.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione può essere erogato da:

- a) Le Regioni/Agenzie regionali per il lavoro per il tramite dei centri per l'impiego (sedi operative) dalle stesse individuate (sono esclusi le Province Autonome di Trento e Bolzano);
- b) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;
- c) I soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale.

In attuazione della Delibera del CdA n. 23/2019, i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione sono automaticamente abilitate all'erogazione dell'AdRdC secondo le procedure di cui all'allegato 2 e partecipano alla gestione dei servizi collegati all'AdRdC a seguito di:

- georeferenziazione delle sedi che il soggetto riterrà opportuno attivare per l'erogazione del servizio di assistenza intensiva, nelle modalità previste all'allegato 2;
- attivazione e utilizzo del servizio Agenda messo a disposizione su MyANPAL in attuazione dell'art. 9, co. 2 del d.l. 4/2019.

Le Regioni/Agenzie regionali per il lavoro possono partecipare alla gestione del servizio di assistenza intensiva dell'AdRdC tramite gli uffici decentrati (CPI) senza manifestazione di interesse, fatta salva la possibilità di indicare i CPI che si intende escludere come sedi operative, anche temporaneamente, con le procedure previste nell'allegato 2.

### 5. Durata della partecipazione dei soggetti erogatori all'AdRdC

Ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 4/2019, l'AdRdC è attribuito dall'ANPAL ai beneficiari RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro sino al 31 dicembre 2021: pertanto la possibilità di scelta del soggetto erogatore da parte del beneficiario è da intendersi entro la citata data. Per gli AdRdC attribuiti entro quella data, sarà garantito il servizio di assistenza intensiva fino alla scadenza naturale, eventualmente prorogato.

### 6. Gestione dell'agenda

Gli operatori delle sedi operative che i soggetti erogatori intendono attivare per l'AdRdC sono tenuti a configurare il calendario degli appuntamenti disponibili mediante il servizio di Agenda messo a disposizione da ANPAL. Tale pianificazione sarà resa disponibile agli utenti in fase di scelta del soggetto



erogatore al fine di scegliere la data per lo svolgimento del primo appuntamento.

## 7. Obbligo di attivazione del destinatario dell'AdRdC

In seguito alla scelta del soggetto erogatore da parte del beneficiario del RdC, lo stesso è tenuto ad attivare il beneficiario entro 30 giorni dalla sua scelta in attuazione del co. 2 dell'art. 9 d.l. 4/2019. Per "attivazione del destinatario" si intende "il primo appuntamento svolto", opportunamente registrato tramite MyANPAL. Decorsi i 30 giorni e in assenza dello svolgimento del "primo appuntamento" (mancata attivazione del soggetto erogatore scelto per il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione), il beneficiario del RdC è tenuto a rivolgersi ad altro soggetto erogatore.

## 8. Definizione e aggiornamento del programma di ricerca intensiva alla ricollocazione

È fatto obbligo al soggetto erogatore di inserire su MyANPAL le attività previste nel programma di ricerca intensivo e di tracciarne l'esito.

Ai fini della consuntivazione delle attività e del riconoscimento dei contributi è necessario che venga firmato dal destinatario e dal tutor l'ultimo "Programma di ricerca intensiva" (affinché siano tracciate tutte le attività svolte, inclusa l'offerta di lavoro proposta).

Al verificarsi delle seguenti ipotesi, l'operatore della sede operativa scelta dal beneficiario di RdC deve aggiornare le informazioni a sistema:

- di mancata partecipazione alle attività concordate con il tutor;
- di rifiuto di offerta di lavoro congrua.

È fatto obbligo, anche in vista di controlli in loco, di conservare agli atti tutte le eventuali versioni del programma di ricerca intensiva, aggiornate di volta in volta con le attività concordate con il destinatario dell'assegno di ricollocazione.

## 9. Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle richieste di contributo, sono previsti i seguenti controlli:

a) **Controlli on desk** – volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio, ai fini del riconoscimento del contributo per successo occupazionale e del "fee4services", conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento:

- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (relativamente a "AdRdC con successo occupazionale") attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso dell'Agenzia;
- Verifica per il riconoscimento del fee4services (relativamente a "fee4services" per i casi di mancato successo occupazionale) attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso dell'Agenzia;

b) **Verifiche in loco** a campione *in itinere* o *ex post* – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

I soggetti erogatori coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo nazionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni

fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

L'ANPAL si riserva la facoltà di chiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti erogatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Agenzia.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento nazionali, nonché dal presente Avviso.

Tutta la documentazione, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Agenzia e degli altri organismi preposti.

In tutti i casi in cui l'ANPAL dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto erogatore potrà procedere al blocco dell'erogazione dei successivi contributi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In caso di revoca dell'accreditamento saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.

L'ANPAL gestirà direttamente o per il tramite di ANPAL Servizi S.p.A. le procedure di verifica formale e amministrativa delle richieste di contributo ed il conseguente pagamento degli importi a risultato o Fee4Services in favore dei soggetti erogatori.

## 10. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene nelle modalità e tempistiche previste dalla delibera del CdA ANPAL n. 23/2019 e con successiva comunicazione dell'Agenzia saranno specificate le procedure di presentazione delle "richieste di contributo" e riconoscimento dell'AdRdC sia in caso di successo occupazionale, sia nel caso del *Fee4Service*, attraverso un processo informatizzato.

Con la dichiarazione di cui alla richiesta di contributo il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Soggetto erogatore accreditato potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte dell'Agenzia dell'esito definitivo dei controlli on desk effettuati sulla domanda di rimborso, per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell'attività di controllo.

L'emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dall'ANPAL.

L'Ufficio responsabile dei pagamenti è l'ANPAL.

## 11. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Stefano Di Sabatino della Divisione 5 dell'ANPAL relativamente alle attività di cui al presente Avviso.

## 12. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è reperibile in internet all'indirizzo del sito dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate *con indicazione*



nell'oggetto "AdRdC" al seguente indirizzo mail: [info@anpal.gov.it](mailto:info@anpal.gov.it).

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul sito dell'ANPAL.

### 13. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, per brevità, "GDPR"), i dati personali acquisiti in esecuzione del presente atto sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo per i quali vengono comunicati e alla realizzazione dell'intervento. La raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati dall'ANPAL, con sede in Roma, via Fornovo 8, che opera in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del sopramenzionato Regolamento per il perseguimento delle suddette finalità, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. La base giuridica dei trattamenti di dati personali è lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di interesse pubblico attribuiti all'ANPAL ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2015 e del d.l. 4/2019.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all'iniziativa; l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi proposti.

I dati raccolti dall'ANPAL potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati all'art. 14 del d.lgs. 150/2015 e ai sensi dell'art. 9 del d.l. 4/2019.

I dati personali saranno conservati da ANPAL per un periodo di tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e per qualsivoglia ragione o causa che ne legittimi una conservazione ulteriore, quali la difesa dei propri diritti da parte di ANPAL.

Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ANPAL, quale Titolare del trattamento, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it](mailto:responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it).

### 14. Indicazione del foro competente


Per tutte le controversie si legge quale foro competente quello di Roma.

### 15. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme europee e nazionali attualmente vigenti in materia.

Direttore Generale

Avv. Paola Nicastro



Allegato 1 Delibera CdA ANPAL n. 23/2019

Allegato 2 Procedure per la gestione delle sedi operative nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione (AdRdC) di cui all'art. 9 del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 e alla Delibera del CdA ANPAL n. 23/2019.